



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 10** di

SPAZIO AZIENDE – ottobre 2017

Redditometro	L'accertamento da reddittometro è legittimo in presenza di polizze vita, inquadrare dall'Ufficio quali "spese di investimento", nel caso in cui il contribuente non abbia provato le modalità di reperimento delle somme necessarie al pagamento dei relativi premi periodici. Secondo i Giudici i versamenti in esame non possono essere considerati quali "incrementi patrimoniali" in quanto trattasi <i>"di esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro ... in relazione ai quali la capacità contributiva è diluita nel tempo, ed è quindi corretta l'imputazione dei suddetti premi ai singoli anni in cui sono stati versati"</i> .
Sentenza Corte Cassazione 19.7.2017, n. 17793	
Attività agricola connessa	L'attività di commercializzazione dei prodotti, per essere considerata attività agricola connessa, deve riguardare, prevalentemente, prodotti propri dell'impresa agricola e non deve assumere dimensioni tecnico – organizzative tali da assurgere ad un'attività del tutto autonoma.
Sentenza Corte Cassazione 28.7.2017, n. 18829	
Agevolazioni "prima casa"	Le agevolazioni "prima casa" non spettano al contribuente proprietario di un immobile (categoria catastale A/2 nel Comune ove è situata l'abitazione da acquistare, utilizzato quale studio professionale. Secondo i Giudici <i>"non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso"</i> .
Ordinanza Corte Cassazione 2.8.2017, n. 19255	
Cessione "ecobonus" su parti condominiali	È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che definisce le modalità di cessione da parte dei soggetti c.d. "incapienti" del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici (65% - 70 o 75%). La cessione può ora essere effettuata anche a banche e intermediari finanziari.
Provvedimento Agenzia Entrate 28.8.2017	
Percentuali di ricarico	Richiamando la sentenza 29.12.2016, n. 27330, è stato ritenuto legittimo, nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo, l'utilizzo delle percentuali di ricarico accertate con riferimento ad un periodo d'imposta al fine della ricostruzione del reddito dei periodi precedenti / successivi. Tuttavia tali percentuali, pur costituendo <i>"validi elementi indiziari"</i> , vanno utilizzate <i>"secondo criteri di razionalità e prudenza"</i> . Il contribuente può <i>"dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse"</i> .
Ordinanza Corte Cassazione 31.8.2017, n. 20632	

COMMENTI

AUMENTATA LA TASSAZIONE PER I DIVIDENDI E CAPITAL GAINS

La Finanziaria 2016 ha ridotto, con effetto **dal 2017**, l'aliquota IRES **dal 27,5% al 24%**.

Con il Decreto 26.5.2017 il MEF ha modificato, le percentuali di imponibilità / esenzione applicabili alle seguenti fattispecie:

- **utili** derivanti da **partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa**, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
- **plus/minusvalenze** derivanti dal realizzo di **partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa**, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati;
- **utili** derivanti da **partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa**, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
- **plus /minusvalenze** derivanti dal realizzo di **partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa** (PEX), nonché dei titoli, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati

L'adeguamento delle percentuali di tassazione è stato effettuato sulla base dell'assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio d'impresa scontano in capo al percettore persona fisica l'aliquota marginale IRPEF e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata società-socio) pari alla citata aliquota.

In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43%, (aliquota marginale IRPEF).

Infatti, considerando un utile ante IRES pari a 100:

- l'IRES dovuta è pari a 24;
- il dividendo distribuibile al socio è pari a 76;
- il prelievo aggiuntivo IRPEF deve essere pari a 19 (43 – 24);
- la misura del 58,14% applicata al dividendo di 76 determina la concorrenza al reddito complessivo pari a 44,186, che assoggettato all'aliquota marginale IRPEF del 43% garantisce il prelievo IRPEF pari a 19 (44,186 x 43%).



Non è stata modificata l'aliquota di tassazione del 26% prevista per i dividendi e i capital gains relativi a **partecipazioni non qualificate**.

TASSAZIONE DIVIDENDI / UTILI

La nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili / proventi equiparati formati con **utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**.

Pertanto con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare la nuova percentuale è applicabile agli **utili formati a partire dal 2017**.

Periodo di produzione degli utili	% tassazione
Fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007)	40%
Dall'esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008) fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016)	49,72%
Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017)	58,14%

Va sottolineato che a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano **prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007**, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all'esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%.

Dividendi / utili percepiti da Enti non commerciali

La Finanziaria 2015 ha ridotto dal 95% al **22,26%** la **quota di esenzione da tassazione** degli utili percepiti da enti non commerciali. Di conseguenza, l'imponibilità degli utili (non provenienti da Stati "black list") percepiti dai predetti soggetti è passata dal 5% al 77,74%.

Il DM 26.5.2017 ha modificato anche la tassazione applicabile ai predetti soggetti prevedendo che i dividendi / utili percepiti da un ente non commerciale, formati con **utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella **misura del 100% del loro ammontare** (in generale quindi dal 2017).

TASSAZIONE PLUS / MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai **redditi diversi di natura finanziaria (capital gains)**, costituiti dalle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell'esercizio d'impresa. La percentuale è la medesima prevista per i dividendi in quanto vi è equiparazione, ai fini della tassazione, tra dividendi e plusvalenze.

In relazione alle **plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni nell'esercizio d'impresa** da parte di soggetti non IRES l'art. 58, comma 2, TUIR stabilisce, come sopra accennato, la percentuale di esenzione. Il Decreto in esame ha pertanto **fissato la nuova percentuale di esenzione in misura pari al 41,86%** (100 – 58,14). La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota delle minusvalenze non deducibile.

L'applicazione delle nuove percentuali riguarda le **plus / minusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018**.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale **prescinde**, per motivi di semplicità, **dalla circostanza che le plusvalenze tassate con la nuova percentuale siano maturate antecedentemente al 2018**.



Le nuove disposizioni **non sono applicabili alle società di persone** e soggetti assimilati di cui all'art. 5, TUIR.

La percentuale di esenzione / tassazione in esame ha subito le seguenti modifiche.

Plus / minusvalenze da cessioni partecipazioni da parte di	Realizzate			
	fino al 31.12.2008	dall'1.1.2009	dall'1.1.2018	
• imprese individuali	60%	50,28%	41,86%	← Esenzione dal reddito
• società di persone			50,28%	
• persone fisiche private	40%	49,72%	58,14%	← Concorrenza al reddito complessivo

Il Legislatore ha disciplinato in modo specifico il caso in cui la **cessione delle partecipazioni sia avvenuta anteriormente all'1.1.2018** e i corrispettivi **siano percepiti in tutto o in parte successivamente** a tale data.

In tale situazione è prevista l'applicazione della vecchia percentuale del 49,72% (verosimilmente il Legislatore ha ritenuto di dare prevalenza al momento del realizzo piuttosto che a quello dell'incasso).

SCADENZARIO

Mese di OTTOBRE



A causa dei disagi riscontrati nella trasmissione dei files, il MEF ha annunciato la **proroga al 16.10.2017** del termine di invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017.

Lunedì 16 ottobre

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 33,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. I maggiori contributi potranno essere versati entro il 16.10.2017.

Venerdì 20 ottobre

VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
IVA DICHIARAZIONE MOSS	Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al terzo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

Mercoledì 25 ottobre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali). Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.
MOD. 730/2017 INTEGRATIVO	Termine per la consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2017, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

Martedì 31 ottobre

INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR).
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
MOD. 770/2017	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2016.
MOD. REDDITI 2017	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. REDDITI 2017, relativo al 2016, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. IRAP 2017	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2017, relativo al 2016, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. CNM	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. CNM relativo al 2016, da parte della società consolidante.
PARAMETRI ADEGUAMENTO	Versamento dell'IVA sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2016 (codice tributo 6493).
CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2017	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2017 contenente esclusivamente redditi 2016 non dichiarabili tramite il mod. 730/2017 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).